

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione Parte Prima - Titolo III - Rapporti economici

Art. 43 Limiti all'esercizio dell'attività d'impresa privata

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione [c.c. [834](#), [835](#)] e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.